



Comune di Vicopisano

PROVINCIA DI PISA



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 29 aprile 2016

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTE ANNO 2016 - CONFERMA

L'anno 2016 il giorno venerdì 29 aprile 2016 alle ore 16:00 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione:

Num,	Nome	Presente	Assente
1	TAGLIOLI JURI	X	
2	FERRUCCI MATTEO	X	
3	TACCOLA ANDREA	X	
4	BERTINI VALENTINA	X	
5	CAVALLINI CATIA	X	
6	GRAZIAN SARA	X	
7	MARCHETTI NICO	X	
8	PICCHI ALDO	X	
9	SARDELLI ELENA		X
10	NICCOLAI GIOVANNI	X	
11	GIORGI PELLEGRINO	X	
12	LANDI PAOLO		X
13	GIOBBI MARRICA VILLA	X	

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Marchetti Nico.

Partecipa il Dott. Massimo Brogi Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n.147 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";
- gli artt.1 e 2 del D.L. 6.3.2014, n.16, convertito in legge 68/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;
- l'art. 9-bis, del D.L. 28.3.2014 n. 47, convertito in legge 23.5.2014, n.80 (residenti estero);
- il proprio atto n. 44 del 22.7.2014, esecutivo, con il quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- l'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, ove viene stabilito che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la legge n.212 del 27.7.2000, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art.1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n.147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille;

Preso atto che il comma 28 dell'art.1 della legge 28.12.2015, n.208, ha modificato il comma 677 dell'art.1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n.147, disponendo inoltre che per lo stesso anno 2014 – 2015 e 2016, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art.13 del decreto legge n.201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011;

Considerato:

- che l'art.13, comma 9 bis, D.L. n.201 del 2011, dispone, nella versione così riformata dall'art.2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n.102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n.124, che "a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati".

- che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze limitatamente ad una sola pertinenza per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Preso atto che con il richiamato regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

^ l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Preso atto delle aliquote Imu per l'annualità d'imposta 2016, approvate con proprio atto n.28 in data odierna, dichiarato immediatamente eseguibile;

Ritenuto che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;

Dato atto che ai sensi del comma 682 lettera b - punto 2 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e previsto dall'art. 5 del Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), il gettito TASI previsto per l'anno 2016 è pari a € 7.000,00 ed è destinato alla copertura del costo dei servizi indivisibili così come si riportato nella tabella allegata (**allegato C**);

- l'art.1, comma 169, della legge n.296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per

la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- il comma 683 dell'art.1 della legge n.147 del 2013 che dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art.1 della legge n.147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art.1 del decreto legge n.16 del 2014 convertito dalla legge n.68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Vista la Legge 8 Dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) e precisamente:

- l'art. 1 comma 14 lettera a) che esclude dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1 comma 14 lettera c), che integra il comma 678 – articolo 1 – Legge 147/2013, con i seguenti periodi: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”;
- l'art. 1 commi 17 e 19, con cui sono state assegnate risorse compensative in favore dei comuni e i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale;

Richiamato il D.M. 28 ottobre 2015, che ha stabilito, per l'anno 2016 il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali e l'ulteriore proroga al 30 aprile 2016 disposta dal D.M. 1 marzo 2016;

Considerate la necessità di garantire gli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale dell'Ente attraverso il consolidamento delle proprie entrate correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi erogati;

Vista la Legge 8 Dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) e precisamente l'art. 1 – comma 26 che testualmente dispone “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Omissis.....”;

Vista e richiamate la propria deliberazione n. 57 del 30.7.2015, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI – Anno 2015;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2016 le aliquote stabilite per l'anno 2015 per la parte applicabile ovvero non esclusa dalla Legge 208/2015 come di seguito riportato:

a) aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per:

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

b) aliquota TASI nella misura del 0,0 per mille per:

- ♣ per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche di cui alla lettera a).

Preso atto che:

- a) la base imponibile del Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell' articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- b) per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D5;
 - **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D escluso D5;
 - **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Vista la legge n. 662 del 23.12.1996 – articolo 3 – comma 57;

Visto il D.lgs. 30.12.1999, n.506, che ha modificato il D.lgs. 446/97;

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali di cui alla registrazione audio conservata agli atti;

Visto il parere espresso dal revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1, D.Lgs 267/2000, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. "A");

Visto il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Tributi ai fini dell'adozione della presente deliberazione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "B");

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Con n.8 voti favorevoli, n.1 voto contrario (consigliere di minoranza Giobbi) e n.2 astenuti (consiglieri di minoranza Niccolai e Giorgi), su n.11 consiglieri presenti e n.9 votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) di confermare anche per l'anno 2016, per le motivazioni indicate in premessa, in attuazione di quanto previsto dall'art.13 del D.L. 201/2011, le aliquote del Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) di seguito riportate:

a) aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per:

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

b) aliquota TASI nella misura del 0,0 per mille per:

- ▲ per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche di cui alla lettera a).

2) di disporre che il presente atto, successivamente alla intervenuta esecutività, venga pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, e entro 30 giorni dall'adozione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, venga inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze così come previsto dal D.L. 201/2011 modificato dalla legge n. 64/2013 e dalla nota 4033/2014 del Dipartimento delle finanze;

3) di incaricare dell'esecuzione del presente atto i servizi 1, 2 e 3 per quanto di rispettiva competenza.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Con n.8 voti favorevoli, n.1 voto contrario (consigliere di minoranza Giobbi) e n.2 astenuti (consiglieri di minoranza Niccolai e Giorgi), su n.11 consiglieri presenti e n.9 votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

4) di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n.267/2000.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza opposizioni né reclami.

Data iniziale 05/05/2016 Data terminale 19/05/2016 **IL SEGRETARIO F.to Dott. Massimo Brogi**

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data

Immediatamente eseguibile;

lì, 05/05/2016

IL SEGRETARIO F.to Dott. Massimo Brogi

Firmato, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Marchetti Nico

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Massimo Brogi